



ART. 1 (soggetti)

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli assegnatari e loro nuclei familiari, i conviventi e per chiunque frequenti l'alloggio (anche temporaneamente) nonché per eventuali proprietari limitatamente alle parti comuni.

ART. 2 (spazi comuni)

Gli utenti dovranno avere la più ampia cura sia dell'alloggio assegnato che degli spazi comuni. Per spazi comuni si intendono:

il cortile – i porticati – le aree verdi - l'androne d'ingresso – i vani scale – l'impianto ascensore ove installato – i corridoi delle cantine – il tetto ed il relativo sottotetto – il locale caldaia (ove esistente) – il locale contatori sia luce che gas – eventuali locali di uso comune quali quelli adibiti a deposito biciclette o a locale per riunioni, ecc.

Negli spazi di cui sopra è severamente vietato:

- depositare biciclette (se non vi è un locale appositamente adibito) mobili, suppellettili e/o qualsiasi oggetto di proprietà personale;
- lasciare animali incustoditi;
- depositare alcunchè, anche di uso comune (ad es. il tagliaerba) nei locali contatori che debbono essere mantenuti rigorosamente sgombri da qualsiasi materiale;
- Usare l'ascensore da parte di minori di anni 14 non accompagnati da un adulto.
- Parcheggiare auto o moto al di fuori degli spazi consentiti;
- Lavare autovetture o motocicli attraverso l'utilizzo dell'acqua comune;

ART. 3 (danni a cose comuni)

Chiunque, anche ospite temporaneo o visitatore, rechi danno ad una parte comune è tenuto al risarcimento dello stesso; qualora non venga identificato l'autore del danno, la spesa per il ripristino verrà addebitata, in parti uguali, a tutti gli utenti della scala o del fabbricato.

ART. 4 (giochi dei bambini)

Le attività ricreative dei bambini dovranno avvenire in spazi, ove possibile, appositamente individuati, in orari che non creino disturbo agli altri utenti del fabbricato, di norma dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18 con la sorveglianza e la responsabilità di un adulto, e mai su scale, ingressi, corridoi o altri luoghi pericolosi per l'incolumità delle persone.

ART. 5 (rumori molesti)

Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone anche se dei soli vicini di appartamento.

Proprietari di cani e altri animali custoditi all'interno delle abitazioni debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.

ART. 6 (ulteriori divieti)

Negli alloggi, cantine, soffitte e box auto è vietato:

- Tenere depositi di materiale antigienico, maleodorante, pericoloso o che comunque possa arrecare disturbo agli altri inquilini;
- Installare antenne radio o tv senza la preventiva autorizzazione dell'A.T.C.;
- Modificare, con qualsiasi tipo di intervento, la struttura interna dell'alloggio, salvo che non sia stata specificatamente autorizzata dall'A.T.C.;
- Aumentare gli elementi radianti (in caso di impianto termico centralizzato) senza l'autorizzazione dell'A.T.C.
- Mettere in opera tende da sole o verande senza la necessaria autorizzazione;
- Utilizzare energia elettrica comune per scopi personali (eventuali abusi verranno perseguiti a norma di legge);
- Dedicarsi ad attività hobbistiche che possano recare danno o disturbo agli altri inquilini;

ART. 7 (destinazione d'uso)

L'alloggio è destinato esclusivamente a scopi residenziali, è fatto divieto assoluto di svolgervi attività commerciali o artigianali di qualsivoglia genere.

ART. 8 (ospitalità)

Non è consentito ospitare persone non comprese nel nucleo familiare, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'A.T.C. ai sensi della Legge Regionale 46/95.

ART. 9 (accesso all'alloggio)

L'inquilino deve, su richiesta dell'A.T.C. e previo appuntamento, consentire l'accesso all'alloggio da parte dei tecnici o degli incaricati dall'A.T.C. per eseguire sopralluoghi o lavori di manutenzione.

ART. 10 (anagrafe utenza)

L'inquilino dovrà fornire la documentazione che l'A.T.C. richiederà per la revisione biennale dei canoni di locazione; l'omessa presentazione dei documenti verrà sanzionata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 46/95.

ART. 11 (box auto)

I box auto, ove esistenti, sono soggetti a specifico regolamento. L'assegnazione di un box comporta la stipula di apposito contratto di locazione. Il canone di locazione è stabilito dall'A.T.C. Il box deve essere adibito esclusivamente per il ricovero dell'autovettura.

ART. 12 (aree verdi)

Le aree verdi, ove esistenti, sono affidate alla cura degli inquilini, che si accorderanno sul loro mantenimento. In caso di inadempienza e ove, a causa dell'incuria, si creassero delle situazioni di pericolo, l'A.T.C. interverrà con propria Ditta di fiducia addebitando le spese conseguenti a tutti gli inquilini.

ART. 13 (pulizia scale e parti comuni)

La pulizia delle parti comuni è affidata alla totale cura degli inquilini che a tale scopo si accorderanno sui turni di pulizia; ove si decidesse per una Ditta esterna, gli inquilini dovranno verificare che la stessa sia in regola con le normative vigenti in materia fiscale e di sicurezza.

ART. 14 (manutenzione ordinaria e straordinaria)

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono soggette a specifiche normative che, a richiesta, potranno essere illustrate dal personale dell'A.T.C.

ART. 14 (ripartizione delle spese)

Le spese a carico degli inquilini (riscaldamento, ascensore, luce scale, spurghi, ecc.) verranno ripartite con vari criteri (millesimi, superficie, ecc.) che potranno essere, a richiesta, illustrati dagli addetti A.T.C. Ad ogni fine esercizio verrà, comunque, inviato ad ogni edificio un prospetto recante la ripartizione delle spese.

ART. 15 (norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative in materia previste dal Regolamento Comunale e dal Codice Civile.